

DISPOSIZIONE N. 1635 /DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- VISTO** il DPCM del 28 ottobre 2021 con il quale il Prefetto Stefano Laporta è stato confermato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- VISTA** la Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022 con la quale il Consiglio di amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 10 maggio 2022;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- CONSIDERATO** che l'Ispra, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento UE n. 2016/679;
- VISTA** la delibera del Garante della protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 525 del 15 novembre 2023, relativa all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO** il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 aprile 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

- VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 aprile 2013, n. 125, il quale prevede che le amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di mancata adozione dei conseguenti regolamenti di organizzazione entro il 31 dicembre 2013, "non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale";
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, in materia di modalità di svolgimento delle prove concorsuali da parte dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento;
- VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la disabilità, attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
- CONSIDERATO che sono state già definite e completate le procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTI gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

- VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i. recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 12 recante "Disposizioni sul personale";
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'articolo 1, comma 14 ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale, sino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'art. 30 del medesimo D.lgs. n. 165/2001;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ISPRA n. 56/CA del 16 febbraio 2024, con la quale è stato adottato il "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026", contenente anche l'aggiornato piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026;
- CONSIDERATO che la situazione attuale del personale dell'Istituto non presenta situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica approvata;
- VISTA la nota prot. n. 51386/2024 con la quale l'Amministrazione ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- TENUTO CONTO che l'assunzione dell'unità di personale messa a concorso è condizionata dall'esito della suddetta procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
- TENUTO CONTO della necessità di potenziare l'organico dell'Istituto, per esigenze di natura istituzionale, con adeguate risorse umane e, in particolare, con n. 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello del CCNL Istruzione e Ricerca, con mansioni di autista, con sede di lavoro presso l'ISPRA di Roma;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa come integralmente riportate:

ART. 1

Di indire un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello del CCNL Istruzione e Ricerca, con mansioni di autista e sede di lavoro presso l'ISPRA di Roma, secondo le procedure e le modalità definite nell'allegato bando che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato n. 1**).

ART. 2

Di rinviare all'atto della concreta assunzione dei vincitori la determinazione dei relativi oneri economici e la connessa imputazione a bilancio.

Roma, 9 ottobre 2024

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Siclari

Maria Siclari

Firmato digitalmente
da: MARIA SICLARI
Data: 09/10/2024
14:58:14

a: AGP-DIR

RESPONSABILE:

DR. FRANCESCO MARIA LAZZARINI

Data:

pervenuto email il 07/10/2024

ATTO PROPOSTO

C05

C.R.A.

NOTE INFORMATIVE

CODICE ATTO

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio)

807/2024/PE

SOGGETTO:

DD Indizione bando D3-2024

OGGETTO:

Indizione bando Ispra_rm/D3/2024 a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico VIII livello del CCNL Istruzione e Ricerca, con mansioni di autista

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE



lavinia mattia
02.10.2024 14:24:47
GMT+02:00

IL RESPONSABILE DEL C.R.A.

Francesco Lazzarini

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO LAZZARINI
Data: 08/10/2024 17:08:49

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per la codifica Im

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PIRRONE

CN = PIRRONE FRANCESCO
C = IT

Ispira_rm/D3/2024 - Bando di concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a n. 1 posti per il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello del CCNL Istruzione e Ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di autista e sede di lavoro presso la sede ISPRA di Roma.

Art. 1

Posti da coprire

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) indice un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami a n. 1 posto per il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello del CCNL Istruzione e Ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di autista e sede di lavoro presso la sede di Roma dell'ISPRA.

Art. 2

Riserve dei posti

1. Considerato che la presente selezione prevede il reclutamento di una unità di personale e tenuto conto del limite previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 3/1975 e dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi dei quali le riserve di posti previste dalla legge non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso, non si applica alcuna riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del comma 4, art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, così come modificato dall'art. 1, comma 9-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in Legge n. 74/2023.
2. Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, l'ISPRA avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla suddetta normativa.
3. I posti oggetto di riserva, non coperti dai candidati aventi diritto, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) età non inferiore agli anni diciotto;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - d) **Diploma di istruzione secondaria di I grado e/o titoli equiparati ai fini dei pubblici concorsi ai sensi della normativa vigente**, conseguito presso un Istituto italiano o estero. Le equiparazioni sono consultabili sul sito del MUR <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0>. In caso di titolo di studio estero, la domanda

dovrà essere accompagnata dal riconoscimento del predetto titolo (informazioni sul sito <https://www.cimea.it/>). In mancanza del riconoscimento, posto quanto prescritto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, è possibile partecipare al concorso producendo la ricevuta di avvenuta consegna della domanda di equivalenza. Il provvedimento di riconoscimento del titolo estero dovrà in ogni caso essere prodotto all'Amministrazione, a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;

- e) patente di guida B da non meno di 5 anni;
 - f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. In base alla vigente normativa, l'ISPRA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
 - g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - h) per i soli candidati stranieri avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertarsi mediante le prove concorsuali previste.
2. Tutti i requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 3. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Art. 4

Presentazione della domanda. Termini e modalità.

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale.
2. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.
3. L'invio tramite il Portale "inPA" della domanda deve avvenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
4. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale, accertato dall'Ispra, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda

corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, con la pubblicazione del relativo avviso sul Portale “inPA”.

5. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., i candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine indicato al comma 3, il versamento di euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”.
7. In sede di compilazione della domanda, il candidato, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indica:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - g) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente bando, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
 - i) di avere diritto alla riserva di posti, di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs. 66/2010;
 - l) di avere diritto alla riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 e s.m.i.;
 - m) di essere in possesso di titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
 - n) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 19, comma 8, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”;

- o) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Non si terrà conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.
12. La mancata esclusione da ogni singola fase della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione alla selezione.
13. L'Ispra non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del

- predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
 15. **L'Ispra si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.**
 16. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del *regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.
 17. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 18. La data ed il luogo di svolgimento della/e prova/e sono comunicati, attraverso il Portale "inPA", almeno **quindici giorni** prima della data stabilita per lo svolgimento della/e stessa/e.
 19. Per le richieste di assistenza di tipo informatico relativa alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA", previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi i candidati che:
 - a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 3;
 - b) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 4;
 - c) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e le modalità prescritte dall'art. 4, comma 6;
 - d) risultano privi di uno o più requisiti di ammissione richiesti dall'art. 3;
 - e) risultano assenti, per qualsiasi causa, nella data e nell'orario stabiliti per lo svolgimento delle prove concorsuali o se privi di documento di riconoscimento in corso di validità;
 - f) non abbiano osservato le disposizioni previste per lo svolgimento delle prove.
2. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice verrà nominata con Determina Dirigenziale e nel rispetto del principio della parità di genere e della normativa vigente in tema di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), dell'art. 35-bis e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione verranno individuati il Presidente e i due componenti; verrà individuato, altresì, il Segretario, scelto tra il personale dipendente con profilo di Funzionario o collaboratore di amministrazione. Alla Commissione potranno essere aggiunti membri esterni per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni informatiche. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
3. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro **180 giorni dalla data di conclusione della prova d'esame.** L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Modalità di svolgimento della procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato mediante una prova scritta, una prova teorico – pratica e la valutazione dei titoli culturali e professionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avverrà dopo lo svolgimento della prova pratica, previa determinazione dei criteri di valutazione.
2. Si rende noto che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ogni avviso relativo all'elenco degli ammessi e degli esclusi alle singole fasi intermedie della procedura recherà, ai fini dell'identificazione, il codice generato dal portale InPA in fase di presentazione della domanda.

Art. 8

Prova scritta

1. Almeno **quindici giorni** prima dell'espletamento della prova, è pubblicato sul Portale "inPA", un avviso con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova concorsuale nonché le informazioni di dettaglio relative alle modalità di svolgimento che, in ogni caso, saranno le medesime per tutti i partecipanti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. L'Istituto potrà, a propria discrezione, avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici di aziende specializzate in selezione del personale.
La prova scritta, della durata di **30 minuti**, consisterà nella risoluzione di **30 quesiti** a risposta multipla volti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

- nuovo Codice della strada;
- conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office), dell'utilizzo di internet e della posta elettronica;

- *norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001);*
 - *Statuto e Regolamento di organizzazione dell'ISPRA.*
3. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
 4. Alla prova scritta sarà assegnato un **punteggio complessivo massimo di 45 punti**. La prova si intende superata con un punteggio minimo **31,5 punti**.
 5. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
 - a) Risposta esatta: **+ 1,5 punti**;
 - b) Mancata risposta **0 punti**;
 - c) Risposta errata: **- 0,35 punti**.
 6. Durante la prova scritta i candidati non possono consultare appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, né detenere dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per lo svolgimento della prova. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
 7. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Ulteriori indicazioni di dettaglio e/o tecniche saranno rese nel predetto avviso concernente le modalità di svolgimento della prova.
 8. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. **Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,** ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, la prova telematica, potrà essere sostituita con un colloquio orale che avrà analogo e significativo contenuto disciplinare della prova telematica. Potranno essere ammessi, a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:
 - programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
 - programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
 - la calcolatrice, nei casi di discalculia;
 - ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.
 9. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA".
 10. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale che impedisca la partecipazione, ad uno o più candidati, alla prova svolta in modalità telematica e la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, sono previste, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma precedente.
 11. Per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario della prova d'esame, a causa dello stato di gravidanza o allattamento, è previsto lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, è reso disponibile un apposito spazio per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tale condizione compromette la partecipazione al concorso. Le suddette condizioni devono essere documentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

12. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario rinviare lo svolgimento della prova concorsuale, ne sarà data notizia, con fissazione del nuovo calendario, mediante avviso sul Portale “inPA”, che sarà pubblicato almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Art. 9

Prova teorico – pratica

1. La prova selettiva teorico – pratica si svolgerà in presenza, presso una delle sedi Ispra. L'avviso con le date ed il luogo in cui la prova sarà espletata verrà pubblicato sul Portale “inPA”, almeno **quindici giorni** prima dell’effettuazione della stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il medesimo avviso verrà, altresì, trasmesso all’indirizzo e-mail che il candidato avrà indicato nella domanda di partecipazione.
2. La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato alla valutazione delle conoscenze teoriche relative alle materie della prova scritta di cui all’art. 8 del bando. La Commissione, prima dell’inizio della sessione, dovrà determinare i quesiti che saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Per la valutazione della prova orale la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a **20 punti**. Accederanno alla prova pratica i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di **14 punti**.
4. Al termine della seduta, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso presso la sede di svolgimento della prova medesima.
5. La prova pratica consisterà nella guida di un mezzo per cui è previsto il possesso della patente B, secondo un percorso stabilito dalla Commissione esaminatrice.
6. Per la valutazione della prova pratica la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a **25 punti**. La prova si intende superata con un punteggio minimo di **17,5 punti**.
7. Al termine della seduta dedicata alla prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso presso la sede di svolgimento della prova medesima.

Art. 10

Valutazione dei titoli

1. La definizione dei criteri di valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova concorsuale telematica.
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo l’espletamento della prova orale e per i soli candidati che abbiano superato la medesima prova.
3. **Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 10 punti.**
4. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti:
 - a) *Percorso formativo: max 5 punti;*
 - b) *Attività svolte e incarichi assunti: max 5 punti.*
5. L’eventuale periodo di servizio utile come requisito di ammissione non darà titolo all’attribuzione di punteggio.
6. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda stessa.

7. L'Ispra si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
8. La valutazione dei titoli si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova d'esame.
9. Entro i quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria di merito, tenendo conto della votazione complessiva determinata, per ciascun candidato, dalla somma del punteggio conseguito nella prova concorsuale e nella valutazione dei titoli culturali e professionali, provvedendo altresì alla trasmissione della medesima all'amministrazione.

Art. 11

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria finale di merito dei candidati sarà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza delle riserve di cui all'art. 2 e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal successivo art. 12.
2. La graduatoria di merito è approvata con Disposizione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento del personale e degli affari generali dell'ISPRA, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale e sotto riserva del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. La graduatoria di merito del concorso sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Istituto e sul Portale "inPA".
3. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

Art. 12

Titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito

1. Considerato che, come indicato al precedente art. 2, i titoli di riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del comma 4, art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, così come modificato dall'art. 1, comma 9-bis del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito in Legge n. 74/2023, non trovano applicazione nel presente bando, ai fini della formulazione della graduatoria finale, sono valutati, a parità di titoli e di merito, i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR n. 487/1994 e s.m.i., nell'ordine ivi indicato.
2. I titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/1994 e s.m.i. saranno valutati esclusivamente se già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purché risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. In presenza delle condizioni descritte all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, l'Amministrazione applicherà il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lett. o) in favore del genere meno rappresentato. La percentuale di rappresentatività in ISPRA nel profilo professionale di cui al presente bando è rinvenibile nel bilancio di genere Ispra pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 13

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

1. L'assunzione del vincitore e la connessa stipula del relativo contratto individuale di lavoro è inderogabilmente condizionata al rispetto delle modalità e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

2. La decorrenza della presa di servizio presso l'ISPRA è fissata al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura sul sito istituzionale dell'ISPRA, ai fini della necessità inderogabile di servizio e della copertura della posizione. La partecipazione al concorso costituisce accettazione inderogabile alla presente condizione.
3. In caso di mancata assunzione del servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall'assunzione e dalla graduatoria.
4. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le condizioni di cui al comma 1, sarà invitato a sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato e contestualmente potrà essere invitato a regolarizzare le dichiarazioni autocertificate.
5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilità di una proroga degli stessi a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potrà dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Il contratto di lavoro potrà essere sottoscritto dal vincitore esclusivamente tramite firma digitale.
7. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore verrà assunto a tempo pieno e indeterminato con il livello e il profilo di cui al presente bando e gli verrà attribuito il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
8. Il periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca vigente al momento dell'assunzione e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
9. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio per la durata del contratto.
10. Il vincitore sarà sottoposto a visita medica preassuntiva ai sensi degli artt. 28 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La mancata certificazione di idoneità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'ISPRA potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dal concorso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 55 quater, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché all'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Ispra è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, operanti presso il Dipartimento del personale e degli affari generali - Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale, nonché da parte della Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche

- informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il trattamento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura selettiva.
 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:
 - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Ispra – Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma– alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
 - a mezzo Pec, all'indirizzo istituzionale protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail rpd@isprambiente.it, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy, al link di seguito indicato: [http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO esercizio diritti in materia di protezione dati personali SM.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezione_dati_personali_SM.pdf).
 4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal citato Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (art. 79 RGPD).
 5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@isprambiente.it.

Art. 16

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Giuridica del Personale - pec: reclutamento@ispra.legalmail.it.

Art. 17

Norme di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e, in particolare, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, data del provvedimento di indizione